



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Lex-Operators

All together for women victims
of intimate partner violence

La violenza contro le donne nelle relazioni d'intimità

Vademecum – Handbook per gli operatori della legge privati della provincia di Torino

www.lexop.org

*progettazione, coordinamento e formazione
a cura di Donne & Futuro o.n.l.u.s*

DONNE & FUTURO
Altra associazione per la donna d'oggi - anche



Progetto Lexop – Lex-Operators. All together for women victims of intimate partners violence
Finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza -
Programma Daphne 3 (2007-2013) – capofila Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Progettazione, coordinamento e formazione a cura di Donne & Futuro o.n.l.u.s.
www.donnefuturo.com – donne@tin.it

Si ringraziano i rappresentanti degli Enti, delle Istituzioni e Associazioni che hanno partecipato alla Formazione e ai lavori del Tavolo Tecnico Lexop:

Prefettura di Torino

Provincia di Torino

Comune di Torino

Procura della Repubblica di Torino

Procura della Repubblica di Pinerolo

Procura della Repubblica di Ivrea

Tribunale di Torino - Area Penale

Tribunale di Torino - Area Civile

Tribunale di Pinerolo

Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino

Questura di Torino

Polizia Municipale di Torino

Polizia Municipale di Moncalieri

Polizia Municipale di Nichelino

Ordine degli Avvocati - Foro di Torino

Ordine degli Avvocati - Foro di Pinerolo

Ordine degli Avvocati - Foro di Ivrea

*Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Centro Supporto e
Ascolto vittime di violenza Demetra - Soccorso Violenza Sessuale S.V.S.*

ASL TO1

ASL TO2

ASL TO3

ASL TO4

ASL TO5

Associazione Donne & Futuro, libera associazione per le donne d'oggi o.n.l.u.s.

Associazione Il Cerchio degli Uomini

INTRODUZIONE

L'emersione della violenza di genere costituisce ancora un serio problema perché troppe donne - per anni - subiscono in silenzio la violenza perpetrata dal loro partner, non chiedono aiuto e non denunciano.

Quando le donne decidono di parlare della violenza subita, devono essere sostenute sempre. Questo è un momento cruciale: il modo di accoglierle, di ascoltarle, di supportarle può essere determinante per incidere sul cambiamento. Gli operatori che entrano in contatto con loro devono essere adeguati e professionalmente preparati, devono conoscere i loro bisogni e le loro aspettative. È necessario creare un contatto positivo, un legame empatico perché se le donne percepiscono di potersi fidare e capiscono che non saranno giudicate finalmente parlano, raccontano, consegnando all'operatore che le ascolta un pezzo importante della loro vita.

Quando le donne decidono di denunciare, gli operatori della legge - sia pubblici che privati - devono essere in grado di assisterle non solo nell'emergenza della prima fase acuta, ma anche nel periodo successivo che può prolungarsi nel tempo. Tra l'altro i tempi lunghi della pendenza del processo penale risultano spesso un peso eccessivo innanzitutto per la donna stessa, sia psicologicamente che economicamente per le spese legali.

Certamente il percorso di presa in carico è complesso, richiede particolari e specifiche modalità di intervento da parte delle diverse figure professionali coinvolte, giuridiche e paragiuridiche.

Partendo da quest'analisi il progetto Lexop¹ ha individuato come obiettivo generale la creazione di una rete multidisciplinare composta dagli operatori impegnati - ai differenti livelli - a contrastare la violenza del partner nelle relazioni di intimità per poter offrire una risposta coordinata e integrata nel sostenere e proteggere la parte offesa e nel perseguire l'aggressore.

Il lavoro di rete ha preso spunto dall'attività della "rete antiviolenza" che già ha iniziato ad operare in alcuni reparti di Pronto Soccorso. Queste strutture rappresentano il luogo cruciale in cui gli operatori legali e paralegali si incontrano con i medici. Qui si incrociano varie esigenze; infatti, lo staff medico-legale deve rilevare i segni della violenza, documentarli e raccogliere i campioni biologici, sapendo che tali segni variano a seconda dell'età della vittima, delle modalità con cui la violenza è stata inferta, del coinvolgimento psicologico e del contesto in cui la violenza si è esplicitata.

I compiti degli operatori di polizia sono diversi: devono essere soddisfatte le esigenze di perseguire il colpevole, raccogliere gli elementi utili affinché il percorso processuale

¹ Lexop - Lex Operators All together for women victims of intimate partner violence - è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Daphne III realizzato dalla capofila - Università di Bologna Alma Mater Studiorum - e da altri partners italiani (Comune di Bologna, Comune di Torino, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Associazione Orlando di Bologna, Associazione Donne & Futuro onlus di Torino) ed europei (Spagna - Generalitat of Catalonia - Secretariat of Security di Barcellona; Grecia - Dimitra Institute of Training and Development e Center for Research on Women Issues di Atene)

possa fronteggiare le critiche della difesa circa i metodi investigativi, la raccolta delle prove, la documentazione medico-legale, la catena di custodia dei reperti e la validità di tutte le procedure messe in atto nel corso dell'indagine investigativa.

Per migliorare il lavoro di rete tra i diversi operatori il progetto "Lexop" ha previsto che i partners attivassero nel proprio territorio una Formazione incrociata, destinata a connettere due gruppi di destinatari:

- a) gli operatori della legge pubblici (operatori delle forze dell'ordine, magistrati e giudici, medici legali) per migliorare le loro competenze nell'individuazione della violenza nelle relazioni di intimità, sia nel primo intervento sia nelle risposte giudiziarie
- b) gli operatori della legge privati (avvocati) per attrezzare un'assistenza legale idonea a supportare la decisione di denunciare, assicurare una risposta coordinata ed efficace contro la violenza.

In proposito è importante sapere che i diversi partners di Lexop hanno condiviso un "modello europeo di formazione" definendo non solo il target dei destinatari, ma anche metodologie e argomenti comuni.

All'interno del progetto Lexop obiettivi specifici dell'associazione Donne & Futuro onlus, partner del progetto, sono stati la progettazione, il coordinamento e la realizzazione della formazione degli operatori della legge pubblici e privati che operano nella provincia di Torino.

Insieme ai partners torinesi², vista la presenza sul territorio di alcune esperienze progettuali e modelli di rete³, si è condivisa la scelta di lavorare a livello provinciale, riuscendo così a coinvolgere Tribunali, Procure, Ordine degli Avvocati e ASL di Torino, Pinerolo e Ivrea.

Nell'area torinese l'attività formativa ha avuto l'obiettivo di fornire ai partecipanti⁴ specifici strumenti e metodi per lavorare efficacemente in rete, potenziando - attraverso

² Comune di Torino, partner; Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Centro Supporto e Ascolto vittime di violenza Demetra, *partner associato*; Associazione Il Cerchio degli Uomini, *partner sostenitore*.

³ Nello specifico:

- il progetto **ACTION** ha creato le basi per istituire, presso la Prefettura di Torino, il Tavolo tecnico interistituzionale Lexop al fine di agevolare la costruzione di una rete provinciale;
- grazie al progetto tutt'ora operativo **Care & Investigation** si è costituita una rete territoriale interistituzionale finalizzata a contrastare, sul territorio della città e della provincia di Torino, fenomeni di illegalità specifica (reati minorili, bullismo, violenza domestica, stalking, reati di genere) e garantire sostegno alle donne che subiscono o hanno subito violenza;
- con l'iniziativa **Se credi di essere vittima di violenze...rompi il silenzio**, promossa dalla Procura di Pinerolo, in sinergia con le Istituzioni e gli Enti del territorio, si è formalizzato nel 2009 un protocollo che definisce metodologie operative da adottare in modo sinergico dai soggetti pubblici e privati che a vario titolo contrastano con competenza la violenza contro i soggetti deboli, soprattutto in ambito familiare.

⁴ La formazione ha previsto il coinvolgimento contemporaneo - come docenti e discenti - di tutti gli operatori della legge pubblici e privati: Magistrati, in particolare Pubblici Ministeri e Giudici per le indagini Preliminari, operatori dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e di alcune Polizie Municipali e, per la prima volta, anche medici legali ed avvocati

lo scambio di esperienze tecniche e professionali - la capacità di dare una risposta concreta e globale alla situazione multiproblematica che solitamente presenta la donna in difficoltà perché subisce o ha subito violenza.

Durante la formazione si è condiviso quanto sia importante porre al centro le esigenze della donna, vera protagonista di un possibile percorso di uscita dalla violenza. Ciò significa dare ai suoi bisogni espressi ed inespressi non solo una risposta efficiente ed efficace volta al superamento del suo disagio sociale e delle sue difficoltà, ma anche una risposta coordinata e coerente, poiché il fenomeno della violenza nelle relazioni di intimità è complesso, sfaccettato e vede coinvolti contemporaneamente una molteplicità di attori. Sarebbe, infatti, auspicabile disporre sul territorio di un'equipe multi-professionale in grado di garantire una presa in carico integrata ed una successiva gestione integrale dei singoli casi, che chiaramente deve essere personalizzata, calata cioè sulle specifiche esigenze di ciascun utente.

All'interno dell'attività formativa, si è cercato di favorire tra gli operatori l'approfondimento dell'esistente (cfr. nota n. 3) per migliorare la risposta in termini di servizi alla persona in difficoltà che chiede aiuto.

Durante gli approfondimenti tecnici in gruppo⁵ si è ampiamente sperimentato quanto sia essenziale che gli operatori che a diverso titolo si occupano della donna debbano necessariamente conciliare metodologie diverse, mettere a disposizione capacità professionali e risorse, riconoscere e rispettare le singole figure professionali coinvolte, trovare un linguaggio comune, mettendo da parte eventuali spinte autonomiste.

La scelta di uno standing formativo elevato (dirigenze degli operatori pubblici) ha permesso di poter contare sulla presenza degli stessi rappresentanti istituzionali negli incontri formativi e nelle riunioni del "Tavolo tecnico interistituzionale Lexop", creando così un costante collegamento tra formazione e attività del "Tavolo Lexop", facilitando di conseguenza la realizzazione di due specifici "Vademecum - Handbook" (uno per gli operatori della legge pubblici, l'altro per quelli privati della provincia di Torino).

Il presente Vademecum (o Handbook) - risultato finale della formazione - è stato poi condiviso criticamente con gli operatori partecipanti anche al Tavolo tecnico Lexop ed è stato ultimato anche grazie alla continua collaborazione dei formatori che - dopo la chiusura dell'attività formativa - hanno continuato a lavorare insieme informalmente.

I contenuti del presente vademecum costituiscono la base per la definizione delle Linee guida da allegarsi al protocollo d'intesa Lexop.

Il Vademecum è stato pensato come strumento efficace in grado di diventare un costante punto di riferimento operativo per tutti gli operatori della legge. Affinché possa essere aggiornato nel tempo - tenendo conto quindi delle inevitabili modifiche ed innovazioni che si avranno sul piano giuridico, culturale, sociale e politico - è stato suddiviso in specifiche sezioni ed è costituito da fogli mobili.

⁵ Il progetto formativo ha, in modo innovativo, utilizzato metodologie e strumenti che hanno reso possibile sperimentare il lavoro di rete tra gli operatori, individuando in ogni ambito criticità e punti di forza.

L'associazione Donne & Futuro, auspicando che non si interrompa la collaborazione iniziata, si dichiara disponibile a collaborare affinché possa continuare l'aggiornamento di questo prezioso strumento, frutto di un efficace ed efficiente lavoro di rete tra le istituzioni ed i diversi soggetti coinvolti.

Donne & Futuro ringrazia:

1. le **Istituzioni** per aver aderito all'iniziativa, consentendo la partecipazione dei loro operatori, nonostante i gravosi carichi di lavoro e gli **Ordini degli Avvocati di Torino, Pinerolo e Ivrea** per aver concesso ai propri iscritti 24 crediti formativi (il massimo concedibile in un anno) a riconoscimento della validità della formazione;
2. **tutti i corsisti** per aver:
 - garantito una continuità nella presenza, nonostante il significativo numero di ore formative previste,
 - dimostrato costante entusiasmo, desiderio di condividere esperienze, metodologie, punti di forza e di criticità del proprio lavoro,
 - condiviso l'obiettivo comune di migliorare la propria operatività quotidiana e di lavorare in rete
3. **i docenti e i facilitatori** per aver messo a disposizione la propria competenza e professionalità negli approfondimenti tecnici, per aver consentito attraverso i lavori in gruppo, lo scambio di tecniche, metodi e strumenti professionali⁶ :

Un ringraziamento particolare è rivolto a chi ha garantito la buona riuscita dell'iniziativa affiancandomi costantemente⁷.

In sintesi ringrazio tutti per essere riusciti a rendere questa esperienza arricchente sotto il profilo professionale ed umano e per lo splendido lavoro di rete realizzato in questa attività formativa che ha consentito la realizzazione di questo Vademecum⁸.

Anna Maria Zucca

Coordinatrice attività formativa progetto Lexop e Presidente di Donne & Futuro o.n.l.u.s.

⁶ Piergiorgio Algotino, Valerio Azzone, Franca Balsamo, Marzo Bertoluzzo, Loredana Borinato, Antonio Campagna, Flavio Campagna, Roberta Collidà, Maria Pia Corradin, Silvia Donadio, Mario Fatibene, Paola Fuggetta, Luciano Gili, Massimo Giusio, Chiara Inaudi, Silvia Lorenzino, Chiara Maina, Michela Malerba, Sabino Moffa, Paolo Novero, Paola Pellegrino, Roberto Poggi, Patrizia Proschwitz, Sandra Recchione, Anna Ricci, Nadia Rocca, Fulvio Rossi, Marco Sanini, Patrizio Schinco, Franco Tozzi, Filippo Vanni, Rosangela Vendrame, Fabrizio Volpato, Daniela Zoppè.

⁷ Si ringrazia il Comune di Torino per aver costantemente supportato l'organizzazione del percorso formativo e la Fondazione dell'Avvocatura Fulvio Croce per aver messo a disposizione gli spazi.

⁸ In particolare ringrazio Silvia Lorenzino (avvocato dell'Associazione Svolta Donna e del Foro di Pinerolo) e Paola Pellegrino, (psicologa dell'associazione Donne & Futuro che ho l'onore di rappresentare), per aver costantemente collaborato all'attività formativa e alla stesura del presente vademecum.

Indice

Sezione A - Premessa

- A.1. Operare nel contesto internazionale pag. 3
- A.2. Strumenti contro la violenza nell'ordinamento
giuridico italiano pag. 5

Sezione B - Ipotesi di reato ravvisabili nelle varie tipologie violente (fattispecie e procedibilità)

- B.1 Fattispecie di reato pag. 9
- B.2 Procedibilità pag. 10

Sezione C - Misure cautelari

- C.1 Arresto in flagranza pag. 17
- C.2 Misure cautelari personali pag. 17
- C.3 Misure cautelari personali coercitive pag. 18
- C.4 Misure cautelari personali interdittive pag. 18

Sezione D - Indicazioni per l'accoglienza di donne che subiscono violenza

- D.1 E' importante ricordare che pag. 21
- D.2 E' importante sapere che pag. 21
- D.3 La spirale della violenza pag. 22
- D.4 Le conseguenze psicologiche sulla donna che subisce
violenza pag. 25
- D.5 Gli effetti della violenza sulla salute della donna pag. 28
- D.6 Gli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti pag. 29
- D.7 Gli ostacoli pag. 30
- D.8 Il percorso di ricerca d'aiuto da parte delle donne che
subiscono violenza pag. 32

Sezione E - Indicazioni per l'assunzione della difesa in sede civile

Sezione F - Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza

- F.1 Audizione della persona che subisce violenza pag. 43
- F.2 informazioni utili da acquisire nel corso del colloquio pag. 46

Sezione G - Indicazioni per le situazioni in emergenza

- G.1 Valutazione della pericolosità e del rischio di reiterazione
del presunto autore del reato - art. 274 c.p.p. pag. 51
- G.2 Istanza per ottenere l'emissione dei provvedimenti di
urgenza pag. 54
- G.3 La raccolta virtuosa degli elementi probatori pag. 54
- G.4 Incidente probatorio nei reati di maltrattamenti e di
stalking pag. 56

Sezione H - Riti speciali	pag.	59
Sezione I - Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti – Legge Regionale n. 17 marzo 2008 n. 11 e Regolamento Regionale pubblicato su Bollettino Ufficiale n. 09 del 5/03/2009	pag.	63
Appendice normativa		
Codice penale	pag.	69
Codice di procedura penale	pag.	88
Codice civile	pag.	106
Leggi	pag.	107
Bibliografia	pag.	113

Sezione A

Premessa

A.1 - OPERARE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il problema della violenza maschile sulle donne ha una dimensione mondiale che, anche negli interventi operativi quotidiani, occorre considerare con attenzione, senza sottovalutarlo.

Importanti normative internazionali hanno già comportato modifiche del nostro sistema giuridico nazionale. Altre variazioni dovranno essere adottate per rispettare gli impegni internazionali già assunti dall'Italia.

Comunque i testi internazionali (tutti consultabili nel sito www.lexop.org) contribuiscono all'impostazione di una corretta operatività, perché supportano l'individuazione di definizioni in relazione a fatti, condotte, atti e azioni oggettivamente rilevanti per ogni valutazione da parte dell'operatore della legge.

QUALCHE DEFINIZIONE

2011 Consiglio d'Europa - La più recente definizione della violenza nei confronti delle donne è contenuta nella **Convenzione di Istanbul - 11 maggio 2011 - del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** (art. 3)⁹:

- a) con l'espressione **“violenza nei confronti delle donne”** si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
- b) l'espressione **“violenza domestica”** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine **“genere”** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione **“violenza contro le donne basata sul genere”** designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per **“vittima”** si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a) e b);
- f) con il termine **“donne”** sono da intendersi anche le ragazze di **meno di 18 anni**.

⁹ Il testo integrale della Convenzione di Istanbul è consultabile nel sito www.lexop.org

1993 ONU - La definizione storica della violenza contro le donne è contenuta nella **Risoluzione adottata il 19 dicembre 1993 dall'Assemblea Generale 48/104 "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne"**

Articolo 1.

*Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "**violenza contro le donne**" sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.*

A.2 - STRUMENTI CONTRO LA VIOLENZA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Dobbiamo usare un linguaggio comune: violenza, discriminazione, abuso, stalking, maltrattamenti, femicidio (oppure ginocidio, femmicidio, femminicidio). Spesso questi termini vengono usati indifferentemente e impropriamente.

In particolare, la parola "violenza" crea equivoci perché viene usata sia in termini descrittivi in senso sociologico/politico, sia in termini più strettamente tecnico/giuridici (che peraltro mutano nei diversi ordinamenti giuridici).

Spesso questi due piani vengono confusi.

Lo schema seguente mira a distinguere i diversi profili per riuscire a cogliere come e quando la **violenza contro le donne** possa diventare **rilevante giuridicamente**.

A.2a) Si pone prioritariamente la domanda: nel linguaggio (politico) elaborato dalle donne e dai loro movimenti, cosa si intende per "violenza"?

Le tipologie delle condotte violente, individuate in base al danno e alla sofferenza arrecate, sono:

- VIOLENZA FISICA
- VIOLENZA PSICOLOGICA
- VIOLENZA ECONOMICA
- VIOLENZA SESSUALE

A.2b) La seconda domanda è: quali condotte e azioni concretizzano le varie tipologie di violenza?

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE CONDOTTE VIOLENTE CONTRO LE DONNE

Violenza fisica

- Afferrare alla gola
- Bruciare con le sigarette
- Calciare
- Causare aborto di donna non consenziente
- Colpire con armi e/o oggetti atti ad offendere
- Costringere nei movimenti
- Dare pizzicotti
- Gettare dalle scale
- Infettare attraverso il virus dell'aids
- Mordere
- Mutilare genitali femminili
- Percuotere
- Percuotere in gravidanza
- Privare del sonno
- Privare del cibo
- Pugnalarlo
- Schiaffeggiare
- Soffocare
- Spintonare
- Tirare i capelli
- Tirare gli oggetti addosso

- Ustionare

Violenza psicologica

- Danneggiare i suoi beni personali
- Impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno
- Impedirle di telefonare e/o vedere i propri famigliari
- Impedirle di uscire da sola o con le amiche
- Matrimonio coatto
- Minacciare
- Minacciare con armi
- Minacciare di toglierle i figli
- Minacciare di morte
- Minacciare di uccidersi se lei non fa quello che le si chiede
- Negarle o ostacolare l'accesso all'istruzione
- Privarla deliberatamente del cibo
- Rompere oggetti come forma d'intimidazione
- Segregare
- Sputare contro
- Trascuratezza selettiva nelle cure
- Trascuratezza selettiva nelle cure mediche

Violenza economica

- Controllare gli estratti conto
- Costringerla a fare debiti
- Fare debiti a suo nome
- Impedirle di lavorare
- Negarle i mezzi di sussistenza
- Obbligarla a licenziarsi
- Privarla dello stipendio
- Sequestrare il bancomat e le carte bancarie

Violenza sessuale

- Costringerla ad assistere ad atti sessuali
- Induzione e sfruttamento della prostituzione
- Insultarla, umiliarla o brutalizzarla durante un rapporto sessuale
- Obbligarla a ripetere scene pornografiche
- Penetrazione senza consenso
- Rapporto orale senza consenso
- Subire toccamenti / strusciami / baci contro la sua volontà

A. 2c) Ulteriore e diverso passaggio è collegare le tipologie di condotte ritenute "violente" con le singole figure di reato. Questa operazione cambia secondo il sistema giuridico e dunque quanto indicato nella successiva "Sezione B" vale per il diritto italiano

Sezione B

Ipotesi di reato ravvisabili nelle varie tipologie violente (fattispecie e procedibilità)

B.1 - FATTISPECIE DI REATO

Violenza fisica e fattispecie correlate

- **Aborto di donna non consenziente - art. 18 Legge n. 194/1978:** procedibile d'ufficio
- **Lesione personale - artt. 582, 583 e 585 c.p.:** procedibile d'ufficio salvo alcuni casi lievissimi
- **Percosse - art. 581 c.p.:** procedibile a querela
- **Sequestro di persona - art. 605 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Violenza privata - art. 610 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Violazione di domicilio - art. 614 c.p.:** procedibile d'ufficio solo il 2° comma (se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato)

Violenza psicologica e fattispecie correlate

- **Abbandono di persona minore o incapace - art. 591 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Aborto di donna non consenziente - art. 18 Legge n. 194/1978:** procedibile d'ufficio
- **Ingiuria - art. 594 c.p.:** procedibile a querela - vedi art. 597 c.p.
- **Minaccia - art. 612 c.p.:** procedibile d'ufficio solo il 2° comma: minaccia grave o (art. 339 c.p.) con armi, più persone riunite, ecc.
- **Molestia o disturbo alle persone - art. 660 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Omissione di soccorso - art. 593 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Sequestro di persona - art. 605 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Stato di incapacità procurato mediante violenza - art. 613 c.p.:** procedibile d'ufficio

Violenza sessuale e fattispecie correlate

- **Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Atti sessuali con minorenne - art. 609-quater c.p.:** procedibile a querela o d'ufficio (cfr. successivo dettaglio procedibilità – Sezione B.2)
- **Corruzione di minorenni - art. 609-quinquies c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori: Legge 3 agosto 1998 n. 269**
- **Violenza sessuale - artt. 609-bis c.p. e seguenti:** procedibile a querela o d'ufficio (cfr. successivo dettaglio procedibilità – Sezione B.2)
- **Violenza di gruppo - art. 609-octies c.p.:** procedibile d'ufficio

Violenza economica

- **Violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 c.p. e Legge n. 898/70 art. 12-sexis (nel divorzio):** procedibile a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori

- **Danneggiamento - art. 635 c.p.:** procedibile d'ufficio il 2° comma (se con violenza alla persona o con minaccia)
- **Appropriazione indebita - artt. 646 e 649 c.p.:** a querela o procedibile d'ufficio (cfr. successivo dettaglio procedibilità – Sezione B.2)
- **Estorsione - art. 629 c.p.:** procedibile d'ufficio

Fatti abituali o reiterati

- **Maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Atti persecutori (stalking) - art. 612 bis c.p.:** procedibile a querela, ma procedibile d'ufficio se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito

Fatti qualificati dalle modalità relazionali di contesto

- **Violenza nelle relazioni di intimità:** atti di violenza che si consumano in gran parte tra membri della famiglia e tra partner, solitamente, anche se non esclusivamente, tra le mura domestiche. Può essere qui ricompreso anche il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - **art. 583-bis c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Violenza nelle relazioni di comunità:** atti di violenza tra individui non appartenenti alla stessa famiglia che possono conoscersi o meno, che si verificano solitamente fuori casa (in ambiente scuola, sport, sanità o in ambiente di lavoro, ecc.). Possono essere qui ricompresi anche i seguenti reati:
 - **Pornografia minorile - art. 600-ter c.p.:** procedibile d'ufficio
 - **Prostituzione minorile - art. 600-bis c.p.:** procedibile d'ufficio
 - **Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia - art. 414-bis c.p.:** procedibile d'ufficio

B.2 - PROCEDIBILITA'

Premessa

La regola in Italia è che tutti i reati sono perseguibili d'ufficio, tranne quelli per i quali è prevista espressamente dalla legge la perseguibilità a querela (art. 50 c.p.p.).

Perseguibili a querela

- **Percosse - art. 581 c.p.**
- **Ingiuria - art. 594 c.p.**

Perseguibili d'ufficio sempre

- **Abbandono di persona minore o incapace - art. 591 c.p.**
- **Aborto di donna non consenziente - art. 18 L. n. 194/1978**
- **Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p.**
- **Corruzione di minorenni - art. 609-quinquies c.p.**

- **Estorsione - art. 629 c.p.**
- **Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia - art. 414-bis c.p.**
- **Maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p.**
- **Molestia o disturbo alle persone - art. 660 c.p.**
- **Mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583-bis c.p.**
- **Omissione di soccorso - art. 593 c.p.**
- **Pornografia minorile - art. 600-ter c.p.**
- **Prostituzione minorile - art. 600-bis c.p.**
- **Sequestro di persona - art. 605 c.p.**
- **Stato di incapacità procurato mediante violenza - art. 613 c.p.**
- **Violenza privata - art. 610 c.p.**

Perseguibili a querela, ma d'ufficio solo in talune ipotesi

Ipotesi a)

- **Appropriazione indebita - art. 646 c.p.:** procedibile d'ufficio solo 2° comma (aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ecc.). Non punibile se commesso dal coniuge non legalmente separato, da un ascendente o discendente, da fratello o sorella conviventi (art. 649 c.p.)
- **Atti persecutori (stalking) - art. 612-bis c.p.:** d'ufficio se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito
- **Danneggiamento - art. 635 c.p.:** d'ufficio il 2° comma, se con violenza alla persona o con minaccia
- **Minaccia - art. 612 c.p.:** d'ufficio solo il 2° comma: minaccia grave o (art. 339 c.p.) con armi, più persone riunite, ecc.
- **Violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 c.p. e Legge n. 898/70 - art. 12-sexis** (nel divorzio): a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori
- **Violazione di domicilio - art. 614 c.p.:** d'ufficio solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato

Ipotesi b) - più articolata la procedibilità per lesioni personali e violenza sessuale

Lesioni personali - art. 582 c.p. (dolose):

a querela: le lesioni personali **lievissime** (malattia con prognosi non superiore ai 20 giorni - quindi fino a 20 giorni), ma diventano perseguibili d'ufficio:

- se sono commesse con armi o con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (**art. 585 c.p.**)

- se il reato è commesso per eseguirne, occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o a altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato (**artt. 585, 576, 61 n. 2 c.p.**)
- se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente, avendo agito per motivi abietti o futili o avendo adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (**artt. 585, 576, 61 n. 1 e 4 c.p.**)
- se il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (**artt. 585, 576 c.p.**)
- se il fatto è commesso dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (**artt. 585, 576 c.p.**)
- se il fatto è commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli **609-bis, 609-quater e 609-octies** (**artt. 585, 576 c.p.**)
- se il fatto è commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa (**artt. 585, 576 c.p.**)
- se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (**artt. 585, 576 c.p.**)

sempre d'ufficio

- **Lesione personale lieve** se la malattia dura **da 21 a 40 giorni**
- **Lesione personale grave** se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni **per un tempo superiore ai 40 giorni** oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo
- **Lesione personale gravissima** se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile
 - 2) la perdita di un senso
 - 3) la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso

Violenza sessuale - art. 609-bis c.p. e seguenti

- **Violenza di gruppo - 609-octies c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Corruzione di minorenni 609-quinquies c.p.:** procedibile d'ufficio
- **Atti sessuali con minorenne - 609-quater c.p.** (fuori dalle ipotesi di costrizione con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di induzione): procedibile a querela

E' invece procedibile d'ufficio:

- se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10 - **609-quater c.p.**, ultimo comma
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

Violenza sessuale semplice 609-bis c.p. o aggravata 609-ter c.p.: procedibile a querela

E' invece procedibile d'ufficio:

- se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

Sezione C

Misure cautelari

C.1 - ARRESTO IN FLAGRANZA

Art. 382 c.p.p., 1° comma: è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

a) Art. 380 c.p.p.: Arresto obbligatorio in flagranza

- **Omicidio volontario consumato**
- **Maltrattamenti seguiti da morte**
- **Violenza sessuale** (esclusi i casi di minore gravità)
- **Violenza sessuale di gruppo** - art. 2, Legge n. 38/09
- **Atti sessuali con minorenni** - art. 609-quater c.p., 1° e 2° comma
- **Estorsione**

b) Art. 381 c.p.p.: Arresto facoltativo in flagranza - misura giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto

- **Maltrattamenti**
- **Atti persecutori**
- **Abbandono di persona minore o incapace**
- **Lesioni personali**
- **Violazione di domicilio** (anche semplice, per Legge n. 94/09)
- **Violenza privata**
- **Sequestro di persona**
- **Danneggiamento** (nei casi del 2° comma)
- **Stato di incapacità procurato mediante violenza** (nei casi aggravati del 3° comma)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

C.2 - MISURE CAUTELARI PERSONALI

Art. 273 c.p.p.: Condizioni generali di applicabilità delle misure - nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Art. 274 c.p.p.: Esigenze cautelari

- a. Situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova
- b. L'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga
- c. Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o della stessa specie di quello per cui si procede

Art. 275 c.p.p.: Criteri di scelta delle misure

Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

La custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata e non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

C.3 - MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE

Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio

Art. 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (...) Il giudice prescrive all'imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Art. 282-bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare

Art. 282-ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 282-quater c.p.p.: Obblighi di comunicazione. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio

Art. 283 c.p.p.: Divieto e obbligo di dimora (...) Prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice ovvero di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice, dal territorio del comune di dimora abituale o di una frazione dello stesso o dal territorio di un comune viciniero o di una frazione di quest'ultimo

Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari

Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere

Art. 286 c.p.p.: Custodia in luogo di cura

C.4 - MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE

Art. 288 c.p.p.: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

Art. 289 c.p.p.: Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Art. 290 c.p.p.: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Sezione D

Indicazioni per l'accoglienza delle donne che subiscono violenza

D.1 - E' IMPORTANTE RICORDARE CHE...

- La violenza contro le donne è un fenomeno esteso, anche se ancora sommerso e per questo sottostimato
- La violenza è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione e razza
- I luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti famigliari, gli aggressori più probabili sono i loro partners, ex partners o altri uomini conosciuti: amici, famigliari, colleghi, insegnanti, vicini di casa
- La violenza contro le donne incide gravemente sul loro benessere fisico e psicologico
- La maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati: basta solo pensare al fatto che le donne sono spesso picchiate in parti del corpo in cui le lesioni sono meno visibili
- La paura, la dipendenza economica, l'isolamento, la mancanza di alloggio, la riprovazione sociale spesso da parte della stessa famiglia di origine, sono alcuni dei numerosi fattori che rendono difficile per le donne interrompere la situazione di violenza
- Una significativa percentuale di aggressioni e di omicidi compiuti dalle donne nei confronti del partner si verifica a scopo di autodifesa e in risposta a gravi situazioni di minaccia per la propria sopravvivenza. Inoltre, quando esiste, si configura in modo diverso e raramente assume le caratteristiche di sistematicità e lesività che caratterizzano il maltrattamento maschile
- E' fondamentale che la violenza venga alla luce e che le donne cerchino aiuti esterni. Occorre sfatare il vecchio detto: i panni sporchi si lavano in famiglia

D. 2 - È IMPORTANTE SAPERE CHE...

Ricevere una donna che ha subito violenza impone all'operatore di mettere in pratica una competenza tecnica specifica e di sviluppare un'attenzione etica e relazionale. E' necessario quindi riservare un adeguato **investimento di tempo** in tutte le fasi e i tempi del rapporto professionale, per essere in grado di accogliere e ascoltare senza pregiudizi, offrendo fiducia e affidamento. Occorre rassicurare la donna, anche dichiarandole esplicitamente: "Io le credo!"

Inoltre, è importante sapere che

- Non sempre la donna che ha subito (e forse sta subendo) violenza ha già maturato la decisione di uscire da tale contesto
- Non sempre la donna è pronta per utilizzare lo strumento giuridico: la denuncia/querela, la richiesta di ammonimento, l'istanza di una misura cautelare, il ricorso per separazione, ecc...
- Talora la donna, nel proporre la sua narrazione, sarà reticente, confusa e ometterà fatti ed elementi (per esempio riferirà violenze fisiche, e tacerà le violenze sessuali)
- Spesso la donna, dopo avere presentato denuncia/querela e quindi dopo aver stimolato lei stessa un procedimento penale, non vorrà più sostenerlo: potrà rimettere

la querela, rinunciare alla costituzione di parte civile o comunque abbandonare e chiudere il processo

D.3 - LA SPIRALE DELLA VIOLENZA

Nelle relazioni d'intimità la violenza non si manifesta sempre apertamente. Nel lavoro svolto con le donne maltrattate è possibile - in genere - riconoscere un ciclo della violenza, che Lenore Walker ha definito «spirale della violenza» (1979).



La violenza domestica comprende varie forme: violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, spesso diversamente combinate e associate tra loro. Esiste inoltre una violenza assistita: quella subita dai figli che assistono ai maltrattamenti agiti sul genitore.

Il clima di violenza nella coppia si sviluppa nel corso del tempo, in modo graduale attraverso litigi che diventano sempre più frequenti e pericolosi.

In genere la violenza nelle relazioni d'intimità inizia con l'innamoramento, quando la coppia condivide alcune premesse sui ruoli maschile e femminile: ad esempio entrambi sono legati emotivamente, si trovano bene insieme e pensano che lei sarà la perfetta compagna.

La violenza non si caratterizza subito con i maltrattamenti di tipo fisico, ma intenzionalmente vengono messe in atto violenze di tipo emotivo e psicologico meno evidenti, più subdole. Tali violenze spesso iniziano sotto forma di intimidazioni che avvengono attraverso la coercizione, il controllo economico, le minacce, il terrore di subire aggressioni fisiche ed il ricatto.

Segue l'isolamento, determinato dal continuo tentativo dell'uomo di limitare la donna, i contatti con la propria rete parentale e amicale, la possibilità di coltivare hobby o altri interessi. L'isolamento può passare anche attraverso l'impedimento alla donna di lavorare al fine di escluderla dal contesto sociale lavorativo. In questo modo la donna perde i punti di riferimento e di confronto sociali e famigliari e l'autonomia economica.

Un'ulteriore caratteristica di chi usa violenza è la svalorizzazione di ogni attività della donna. L'obiettivo è privarla dell'autostima per renderla insicura e maggiormente controllabile.

Seguono distruzione di oggetti e altri beni della donna, atti intimidatori non solo rivolti a lei direttamente, ma anche indirettamente, ad esempio verso animali o persone a lei care.

In completa solitudine aumenta la sua incapacità di vedere vie di uscita e di cambiare la sua situazione. La donna vive in uno stato di reclusione e isolamento affettivo; infatti tutti gli aspetti della sua vita possono finire sotto controllo: posta, telefonate, sottrazione dei

documenti. Si può attivare in tali casi una vera e propria segregazione, cioè una forma di ulteriore isolamento per negare l'autodeterminazione della donna.

Quando la donna inizia a ribellarsi e cerca di uscire dalla violenza, l'abusante agredisce fisicamente per ristabilire lo status quo, incuterle terrore e impedirle di reagire o di andarsene.

La violenza aumenta di intensità. Spesso le donne sono costrette a subire rapporti sessuali contro la loro volontà perché minacciate con ritorsioni o violenze fisiche. In molte donne s'insinua anche l'obbligo di assolvere ad un dovere coniugale sulla base del ruolo stereotipato.

A questo punto, dopo le aggressioni seguono le false riappacificazioni, cioè falsi pentimenti, caratterizzate da regali, promesse quali "non lo farò più"; "ti giuro che cambierò". Purtroppo, questa luna di miele è temporanea crea la falsa illusione che non si ripresenti una nuova violenza.

Questo comportamento genera confusione; la donna è spinta a credere, anzi vuole credere, vuole sperare che il compagno sia finalmente cambiato. In realtà stiamo parlando di un meccanismo strategico messo in atto dall'uomo che continua a perpetuare il controllo sulla donna.

Un'ulteriore fase che caratterizza la spirale della violenza è il ricatto sui figli. Il partner minaccia la propria compagna di toglierle i figli se decide di lasciarlo. Per sostenere questa affermazione e usarla come reale minaccia, il partner fa affidamento sulla non conoscenza - da parte della donna dei propri diritti - e sulla mancanza di confronto con altre persone e consulenti legali che potrebbero rassicurarla in merito ai figli e al loro affidamento.



Il ciclo della violenza si articola - in genere - in tre fasi:

- 1) la crescita della tensione,
- 2) l'esplosione della violenza (o escalation),
- 3) la falsa riappacificazione (latenza o luna di miele)

Prima fase: accumulo di tensione

Questa fase è caratterizzata da violenza verbale: lui la insulta e la mortifica perché è irritato, tuttavia nega¹⁰ tale stato d'animo e minimizza¹¹ la situazione; la donna cerca di

¹⁰ Il **meccanismo della negazione** della violenza è centrale nel mantenimento del ciclo. La tattica dell'uomo violento per mantenere la relazione consiste nel razionalizzare e giustificare il suo comportamento ("Non ti ho detto questo! Come al solito non hai capito!). In questo modo la violenza viene ridefinita ad ogni episodio creando confusione su quello che è accettabile e quello che non lo è.

¹¹ **Minimizzare** significa per esempio dire: "Io non l'ho picchiata, le ho dato soltanto uno spintone". Minimizzando il danno si colpevolizza anche la donna: "Stai sempre esagerando, di qualsiasi cosa fai un dramma".

evitare le violenze, concentrando tutta la sua attenzione sulla persona violenta, reprimendo i propri bisogni e soffocando le proprie paure. Lui si allontana emozionalmente da lei che inizia ad avere paura di essere abbandonata.

Seconda fase: esplosione della violenza

Lei cerca di evitare situazioni conflittuali e abusi, si attiva per far fronte a tutte le richieste fatte dall'aggressore cercando di dimostrare la propria adeguatezza come partner e come madre, senza riuscirci. Si sente incapace perché continua a fallire e per questo prova vergogna; tutto questo la porta a nascondere la violenza che quindi resta privata.

In tale situazione la tensione - sempre costantemente presente - inaspettatamente sfocia nella violenza fisica che destabilizza, confonde e terrorizza la donna.

Terza fase: falsa riappacificazione (fase di latenza o luna di miele)

Passata la fase acuta del maltrattamento la persona violenta mostra spesso segni di pentimento; soprattutto nei primi episodi vorrebbe poter tornare indietro e promette di cambiare il proprio comportamento, rinnovando dichiarazioni di amore. Alcuni maltrattanti a questo punto cercano aiuto; altri fanno appello all'amore e al senso di responsabilità della vittima e promettono di cambiare. Nella speranza che il partner cambi davvero, in questa fase molte vittime ritirano la richiesta di separazione o revocano la testimonianza resa, per esempio, nell'ambito di un procedimento penale. Alcune interrompono le consulenze avviate e diverse donne lasciano la "casa protetta" per ritornare al proprio domicilio. In questa fase tendono a rimuovere il ricordo dei maltrattamenti, a difendere l'autore delle violenze di fronte a terze persone e a sminuire le violenze subite.

Molte persone che esercitano violenza riescono a illustrare le loro promesse in modo assolutamente credibile persino a terzi. A volte anche i familiari e gli amici fanno pressione sulla vittima affinché perdoni il partner e gli conceda un'altra chance.

La fase della falsa riappacificazione costituisce il rinforzo positivo che spinge la donna a restare all'interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa (soprattutto all'inizio) un suo bisogno di riabilitazione (Serra 1999).

Man mano che il tempo passa questa fase è sempre più breve, la donna diventa sempre più dipendente e l'uomo ha sempre più potere.

In sintesi il presente approfondimento aiuta a capire e interpretare correttamente il comportamento della donna e anche il perdurare di alcuni rapporti violenti; infatti:

- la violenza domestica - a differenza di altre situazioni traumatiche - nasce all'interno di quello che per la donna è un rapporto di amore e fiducia, lei sente di amare quell'uomo e si fida di lui
- la violenza domestica non ha nella storia della coppia un inizio preciso, non è facile riconoscerla e determinare quando è cominciata. In realtà nella violenza si "scivola" quasi inconsapevolmente.

D.4 - LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE SULLA DONNA CHE SUBISCE VIOLENZA

Ogni fase del ciclo della violenza, provoca degli effetti determinanti sulla salute della donna.



La prima fase del ciclo della violenza porta alla **riduzione del livello d'autostima e delle sicurezze della donna ed alla creazione di sentimenti di vulnerabilità e di sensi di colpa**:

- per aver avuto condotte che lei considera negative: dire bugie, coprire l'aggressore, avere rapporti sessuali indesiderati, non riuscire ad avere un rapporto sereno con i figli, ecc.
- derivati da alcuni comportamenti - sia assertivi (non starsene zitta) sia di contrasto alla violenza (non essere stata accondiscendente alle richieste del marito, ecc.) - che non sono bastati per fermarla
- derivati dal proprio temperamento: per il suo modo di essere, per essere "stupida", "poco attraente", "provocante", ecc.



La seconda fase del ciclo è caratterizzata dall'esplosione di violenza che genera - in un primo momento - **paura e confusione**. Nella fase precedente la donna aveva cercato di fermare la violenza, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile e ai **sensi di colpa** si aggiunge ora anche un grande **senso d'impotenza** e una costante e indicibile paura per la stessa sopravvivenza. L'incapacità di proteggere anche i figli, che il più delle volte sono dei testimoni silenziosi, incrementa i sensi di colpa, di **vergogna e di fallimento nello svolgere il proprio ruolo familiare e sociale**.



Passata l'esplosione della violenza, il momento della falsa riappacificazione lenisce un po' le ferite, ma una volta instaurato il ciclo, i periodi di calma si trasformano in un'attesa silenziosa caratterizzata da uno stato di continua allerta. Quando **ogni promessa viene nuovamente disattesa e la tensione comincia ad aumentare, si attivano nella donna le paure dell'abbandono e del rifiuto**.



I vissuti della donna nelle tre fasi del ciclo che si ripetono nel tempo comportano lo sviluppo di una sintomatologia multiforme.

I disturbi possono essere interpretati, in parte, come la conseguenza della sua lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile e violento.

La ciclicità dell'esplosione violenta, la sensazione che il pericolo possa ripresentarsi in qualsiasi momento portano i sistemi d'autodifesa della donna a mantenere uno stato d'allarme permanente.


In tale situazione sono presenti:

- sintomi d'ipervigilanza con permanente sensazione di pericolo, cambiamenti bruschi d'umore, irritabilità, disturbi del sonno (difficoltà a prendere sonno, frammentazione del sonno, insonnia terminale, sonno leggero)
- disturbi legati alla presenza di pensieri intrusivi: sono frequenti le immagini intrusive che in modo invasivo tornano alla coscienza in forma di flashback, d'incubi o ricordi legati al trauma
- sensazione di paralisi psicologica, descritta da Lenore Walker all'interno della spirale della violenza come teoria della learned helplessness, "teoria della disperazione appresa", secondo la quale, quando una persona ha perso completamente la forza e sente che ogni forma di resistenza ad una situazione insostenibile è inutile, può cadere in uno stato di completa arrendevolezza. La donna perde in questi casi qualsiasi iniziativa, è incapace di reagire, è paralizzata. Una specie di "paralisi mentale". Questi sintomi si riferiscono non soltanto ai pensieri o alla memoria o allo stato della coscienza ma anche alle capacità di agire o di avere qualsiasi tipo d'iniziativa
- senso d'impotenza e poca stima di sé che si riflettono anche sul ruolo materno. La violenza s'interpone tra la madre ed il bambino: depresse e senza speranze, queste mamme spesso non riescono a trovare la forza per contenere e accudire i propri figli. In realtà, hanno una percezione distorta delle proprie capacità e della propria forza e si sentono inutili e incapaci. La svalorizzazione è diretta conseguenza dei sensi di colpa per il fatto di non riuscire a svolgere il loro compito sociale di sostegno e garanzia del buon funzionamento familiare (Marchueta 2005).

D.5 - GLI EFFETTI DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE DELLA DONNA

L'organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) considera il fenomeno della violenza contro le donne ed i suoi effetti come un problema di estrema rilevanza per la salute delle donne. Infatti, la violenza nell'ambito delle relazioni affettive significative determina una condizione di fragilità interna che espone le donne alla malattia, a cui si aggiunge una difficoltà persistente ad occuparsi di sé, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Rilevanti conseguenze sulla salute della donna



D.6 - GLI EFFETTI DELLA VIOLENZA ASSISTITA SU MINORI E ADOLESCENTI

Con l'espressione "violenza assistita" (traduzione dall'inglese witnessing violence) si indicano quegli atti di violenza (fisica, psicologica, sessuale ed economica) compiuti su figure affettive di riferimento, di cui il bambino può fare esperienza direttamente (quando avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percepiscono gli effetti. Si include inoltre l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici¹²

L'assistere alla violenza di un genitore nei confronti dell'altro crea un grave trauma, genera confusione nel mondo interiore dei bambini su ciò che è affetto, intimità, violenza e mina il cuore delle relazioni primarie.

L'esposizione alla violenza intra-familiare è il principale fattore della trasmissione intergenerazionale della violenza. Infatti, potenzialmente crea danni che coinvolgono tutte le aree di funzionamento della persona (psicologica, relazionale, emotiva, cognitiva, sociale, fisica, comportamentale).

Per quanto riguarda le ripercussioni sull'area emotiva la violenza assistita genera

- Aggressività
- Impotenza
- Mancanza di empatia
- Paura (per sé e per il genitore vittima)
- Rabbia (per l'ingiustizia percepita o vissuta)
- Sfiducia
- Umiliazione
- Vergogna


Questi stati d'animo possono produrre le seguenti conseguenze

- Adultizzazione
- Autolesionismo
- Comportamenti aggressivi e controllanti (verso genitore maltrattato e fratelli)
- Compromissione della relazione con entrambi i genitori (attaccamento disorganizzato, danni al rapporto di reciprocità)
- Compromissione nello sviluppo dei meccanismi di autoregolazione emotiva
- Costruzione narrativa caotica
- Crudeltà verso gli animali
- Disturbi da deficit dell'attenzione/iperattività
- Disturbi dell'alimentazione
- Enuresi notturna
- Inversione dei ruoli
- Isolamento/depressione
- Ripercussioni nelle relazioni coi pari, negli inserimenti scolastici, nel funzionamento familiare, nell'inserimento nel mondo lavorativo, ecc.

¹² (C.I.S.M.A.I. – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'infanzia – 2005)

- Ripercussioni negative su competenze di lettura, scrittura e comunicazione
- Ritardi nello sviluppo del linguaggio
- Ritardi nello sviluppo
- Scarsa coordinazione motoria
- Sintomi psicosomatici
- Uso di alcool/sostanze (anche in bambini piccoli)

D.7 - GLI OSTACOLI



Inoltre

a) La donna che subisce violenza non lascia il partner violento perché...

- Ha **paura**. Quando decide di lasciare il partner violento, la situazione **tende a diventare più pericolosa**. Alcuni studi americani hanno ad esempio dimostrato che il rischio di essere uccise è due volte maggiore per le donne maltrattate che lasciano il partner
- Tende ad **auto-biasimarsi**, a ritenersi responsabile della violenza. È una **strategia di sopravvivenza** finalizzata a sentirsi in grado di **controllare la situazione**. Lei pensa: "Se sono in grado di provocare la violenza, farla cessare dipende da me"
- Molto spesso **chiude e riapre la relazione** con il partner violento. Le serve per **verificare** più volte **se lui è veramente cambiato**. La momentanea chiusura della relazione serve, ad esempio, per **verificare la reazione dei figli** all'eventuale mancanza del padre
- Vive in condizioni abitative inadeguate (ad esempio casa di proprietà/affitto del partner o della famiglia di lui, ecc.)
- Se straniera, può non avere il permesso di soggiorno e quindi è maggiormente ricattabile ed esposta a minacce
- Può esserci uno scarso accesso ai servizi, perché non disponibili, non conosciuti o perché l'accesso è impedito dallo stesso abusante o perché la vittima è straniera immigrata e non conosce le strutture, ha paura che le vengano tolti i figli
- Può esserci uno scarso accesso alle informazioni per mancanza di coordinamento, per lo status dell'immigrazione e/o clandestinità della vittima, o perché non conosce la lingua
- Può esserci uno scarso coordinamento dei servizi, lavoro parcellizzato, scarsa comunicazione e scambio delle informazioni fra le istituzioni


b) La donna che subisce violenza generalmente non denuncia il partner violento perché...

- Vuole **dimenticare**, andare oltre, ricominciare
- Vorrebbe **salvaguardare il nucleo familiare**
- **Minimizza le conseguenze**
- Ha paura di **perdere i figli**, o di nuocere loro
- Ha **paura** di essere **oggetto di comportamenti vendicativi**
- Prova **vergogna**
- Non vuole **trovarsi di fronte all'abusante** durante il processo
- Spesso **il maltrattante può continuare a vivere con la donna o a vederla**
- **I precedenti tentativi** di cercare aiuto **non hanno avuto successo** e in tali casi la violenza è aumentata
- Il partner continua ad **esercitare il controllo** sulla donna
- Il punto di vista del maltrattante è stato **interiorizzato**
- La **rete parentale e amicale** spesso **fa pressione** sulla donna affinché non sporga denuncia


**ECCO PERCHÉ NEL MOMENTO IN CUI LA DONNA CHIEDE AIUTO
È IMPORTANTE COGLIERE "L'ATTIMO FUGGENTE"**

D.8 - IL PERCORSO DI RICERCA D'AIUTO DA PARTE DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA


Quando la donna riconosce di subire violenza e lo vive come problema, tenta di risolverlo da sola. Pensa di farcela e quindi, di fatto, la violenza sulla donna continua.




La donna, quando capisce che da sola non riuscirà a risolvere la situazione, si rivolge ai famigliari, agli amici per cercare supporto, per essere creduta. Nel frattempo continua a subire violenza.



La donna si rivolge quindi all'esterno, ma in modo informale. Si rivolge al medico curante, al sacerdote, ai centri antiviolenza. La violenza continua. In questa fase è importantissimo **assumere** nei confronti della donna un **atteggiamento non giudicante, accogliente e di rafforzamento**.



La donna **cerca aiuto in modo formale**. Quindi si presenta ai centri antiviolenza, agli avvocati, ai servizi, alle Forze dell'Ordine.



A questo punto **la vostra accoglienza riveste un ruolo determinante** per poter iniziare un reale percorso di affrancamento.

Pertanto, quando vi troverete ad accogliere una donna che subisce violenza, è importante ricordare che:

- 1) la donna che avete davanti a voi può aver già cercato aiuto più volte (fra le 5 e le 12 volte)
- 2) possono essere trascorsi mediamente cinque anni dall'inizio del maltrattamento
- 3) la donna ha già subito diverse negazioni di aiuto, anche dai genitori, dai figli, dalle amiche, ecc.
- 4) è fondamentale ascoltarla, crederle, dare credito alla sua paura: lei conosce i suoi bisogni di sicurezza e conosce l'autore della violenza meglio di tutte/tutti. Se la donna si sente accolta, è in grado di descrivere la sua reale situazione

**È IMPORTANTE SOSPENDERE IL GIUDIZIO
SULLA DONNA CHE VIENE A CHIEDERE AIUTO**

Sezione E

Indicazioni per l'assunzione della difesa in sede civile

DIFFICOLTA' DI AUDIZIONE

LINGUA: verificare la comprensione e la lettura.

- **Se non conosce la lingua:** chiedere la presenza di un interprete o di un mediatore
- **Se conosce la lingua:** dare atto che la persona capisce e sa leggere in lingua italiana (diversamente le dichiarazioni non sono utilizzabili)

PERSONA DISABILE

Se non è possibile comunicare in modo efficace è utile cercare di contattare il medico di base, l'assistente sociale o parenti ed amici che possano aiutare a comprendere meglio la situazione

LESIONI

- In presenza di una dichiarazione o di lesioni evidenti, informare la vittima in merito ai centri di eccellenza regionali e agli altri ospedali presenti sul territorio
- Acquisire referto
- Verificare la presenza di testimoni

MOMENTI CRITICI

Valutare in quale momento del colloquio

- Informare la donna sui momenti processuali che seguiranno, sulla tempistica e sul suo ruolo come parte del processo
- Prospettare la inevitabile monetizzazione delle richieste (costi diretti e indiretti)

ACQUISIZIONE PROVE

- Acquisire nell'immediato l'indicazione dei nominativi delle persone che possono riferire
- Acquisire fonti documentali (certificazioni mediche, ricevute di ripristino danneggiamenti, ...)
- Acquisire fonti informatiche/telematiche (dettaglio traffico telefonico, testi di sms, comunicazioni via web....)
- Suggerire eventualmente la registrazione delle conversazioni

ATTEGGIAMENTI DA TENERE

- Ascoltare con modalità assertiva
- Essere consapevole del ruolo dell'avvocato
- Favorire un racconto libero, senza interruzioni, ponendo le domande preferibilmente al termine della esposizione dei fatti da parte della donna

- Dare tempo per le risposte e non incalzare con le domande. La finalità delle domande è di circostanziare il racconto ove la parte lesa sia stata lacunosa, per ricostruire nel dettaglio insorgenza, modalità e reiterazione delle condotte subite

COSE DA FARE

- Chiedere esplicitamente alla donna quali sono le sue aspettative rispetto ad una iniziativa giudiziaria, anche al fine di distinguere i casi di mera “conflittualità relazionale” da quelli di violenza
- Ricostruire i fatti in ordine cronologico
- Verificare la presenza di testimoni diretti e indiretti
- Ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare
- Chiedere alla donna se riceve telefonate o sms dalle persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), ovvero dai famigliari di questi o persone a loro vicine; se sì, verificare dalla memoria del telefono le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari
- In presenza di una relazione conflittuale, circostanziare gli episodi indagando anche sulla presenza di eventuali forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione di oggetti, ecc. (cfr. all. B). In tali casi acquisire copia della documentazione (referti, denuncia, querela, ecc.)

Per i legali che ricevono informazioni da vittime di violenza incidentalmente, nell'ambito di un procedimento per separazione

- Assumere informazioni circa la pendenza di procedimenti penali coordinandosi, se del caso, con il collega che ivi tutela la cliente **se si assume la difesa solo in sede civile**
- Valutare con attenzione l'opportunità di intraprendere contestualmente o in momenti diversi le opportune iniziative nelle varie sedi **se si assume la difesa contestualmente sia in sede civile sia penale**
- Valutare attentamente la possibilità di raccogliere tutti i dettagli durante una o più sedute, avendo cura di rendere chiaramente comprensibile all'assistita la necessità dell'assistenza, anche per i profili penali e creare le condizioni adeguate di ascolto per la vittima - tenendo conto della possibilità che il colloquio con il legale rappresenti magari la prima occasione di narrazione dei fatti
- Prospettare alla donna l'esigenza di un supporto che potrà avere anche funzione di sostegno propedeutico alla preparazione del processo civile. Eventualmente indirizzarla ad un Centro antiviolenza, o ai servizi sociali o a uno psicologo, accompagnandola con una telefonata o personalmente
- Nel caso di separazioni che interessano donne che subiscono violenza, considerare la peculiarità della materia trattata prima di valutare ipotesi conciliative
- Particolari profili della violenza e/o la pericolosità dell'aggressore possono non essere utilmente spendibili nell'ambito della separazione nell'immediato, ma rappresentano dati importanti per una adeguata difesa della denunciante/persona offesa e sono

evidentemente basilari per valutare la necessità di richiedere misure cautelari urgenti (più efficaci degli ordini di protezione)

- Descrivere fatti oggettivi (ad esempio ecchimosi), ma anche conservare traccia dello stato emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l'incontro, ecc.)
- Valutare se chiedere se vi siano violenze subite dal minore; se sì, darne atto, **evitando il contatto diretto con il minore**. In tale caso consigliare alla donna di rivolgersi ai servizi sociali e alla Neuropsichiatria Infantile
- Considerare altresì che ogni riferimento a figli minori che subiscono, ma anche che assistono a violenze (violenza assistita), sarà segnalato al Tribunale dei Minori per eventuali provvedimenti di potestate

Sezione F

Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza (maltrattamenti, lesioni e/o percosse, violenza sessuale, stalking, violenza assistita)

F.1 -AUDIZIONE DELLA PERSONA CHE SUBISCE VIOLENZA

ATTENZIONE SITUAZIONE DI EMERGENZA

Se sì: si consiglia di accompagnare la donna direttamente presso le Forze dell'Ordine o la Procura della Repubblica dal Pubblico Ministero di turno

Se no: si raccolgono informazioni e racconti in più incontri con la vittima (in alcuni casi può essere utile far scrivere gli elementi essenziali in ordine cronologico)

DIFFICOLTA' DI AUDIZIONE

LINGUA: verificare la comprensione e la lettura.

Se non conosce la lingua: chiedere la presenza di un interprete o di un mediatore

Se conosce la lingua: dare atto che la persona capisce e sa leggere in lingua italiana (diversamente le dichiarazioni non sono utilizzabili)

PERSONA DISABILE

Se non è possibile comunicare in modo efficace è utile cercare di contattare il medico di base, l'assistente sociale o parenti ed amici che possano aiutare a comprendere meglio la situazione

LESIONI

- In presenza di una dichiarazione o di lesioni evidenti, informare la vittima in merito ai centri di eccellenza regionali e agli altri ospedali presenti sul territorio
- Acquisire referto
- Verificare la presenza di testimoni

MOMENTI CRITICI

Valutare in quale momento del colloquio

- Informare la donna sui momenti processuali che seguiranno, sulla tempistica e sul suo ruolo come parte del processo
- Prospettare la inevitabile monetizzazione delle richieste (costi diretti e indiretti)

ACQUISIZIONE PROVE

- Acquisire nell'immediato l'indicazione dei nominativi delle persone che possono riferire
- Acquisire fonti documentali (certificazioni mediche, ricevute di ripristino danneggiamenti, ...)
- Acquisire fonti informatiche/telematiche (dettaglio traffico telefonico, testi di sms, comunicazioni via web....)
- Suggerire eventualmente la registrazione delle conversazioni

ATTEGGIAMENTI DA TENERE

Sezione F – Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza (maltrattamenti, lesioni e/o percosse, violenza sessuale, stalking, violenza assistita)

- Ascoltare con modalità assertiva
- Essere consapevole del ruolo dell'avvocato
- Favorire un racconto libero, senza interruzioni ponendo le domande preferibilmente al termine della esposizione dei fatti da parte della donna
- Dare tempo per le risposte e non incalzare con le domande. La finalità delle domande è di circostanziare il racconto ove la parte lesa sia stata lacunosa, per ricostruire nel dettaglio insorgenza, modalità e reiterazione delle condotte subite

COSE DA FARE

- Chiedere esplicitamente alla donna quali sono le sue aspettative rispetto ad una iniziativa giudiziaria, anche al fine di distinguere i casi di mera “conflittualità relazionale” da quelli di violenza
- Informare la donna sull'importanza della refertazione, della denuncia e sul prosieguo del procedimento penale che ne deriva
- Informare la donna su eventuali possibili alternative alla denuncia/querela
- Ricostruire i fatti in ordine cronologico
- Verificare la presenza di testimoni diretti e indiretti
- Descrivere fatti oggettivi (ad esempio ecchimosi), ma anche conservare traccia dello stato emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l'incontro, ecc.)
- Ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare
- Circostanziare gli episodi indagando anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione di oggetti, ecc. (cfr. all. B)
- Chiedere alla donna se riceve telefonate o sms dalle persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), ovvero dai famigliari di questi o persone a loro vicine; se sì, verificare dalla memoria del telefono le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari
- Chiedere se vi siano state anche violenze subite dal minore; se sì, darne atto, **evitando il contatto diretto con il minore**. In tale caso consigliare alla donna di rivolgersi ai Servizi Sociali e alla Neuropsichiatria Infantile
- Considerare altresì che ogni riferimento a figli minori che subiscono, ma anche che assistono a violenze (violenza assistita) sarà segnalato al Tribunale dei Minori per eventuali provvedimenti di potestate
- Utilizzare le prove e le informazioni raccolte ai fini dell'ottenimento di pronunce d'addebito o di affidamento esclusivo in ambito di procedimenti di separazione/divorzio/modifiche o minorili o di sospensione o decadenza della potestà genitoriale
- Assumere informazioni circa la pendenza di procedimenti civili coordinandosi se del caso con il/la Collega che ivi tutela la cliente **se si assume la difesa solo in sede penale**

Sezione F – Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza (maltrattamenti, lesioni e/o percosse, violenza sessuale, stalking, violenza assistita)

- Valutare con attenzione l'opportunità di intraprendere contestualmente o in momenti diversi le opportune iniziative nelle varie sedi **se si assume la difesa contestualmente sia in sede civile sia penale**
- Accertarsi che la donna, prima di firmare la denuncia, abbia compreso bene il testo sottoposto
- Prospettare alla donna l'esigenza di un supporto, che potrà avere anche funzione probatoria e offrire solidità alla volontà di denunciare
- Indirizzare la donna ad un Centro antiviolenza o ai Servizi Sociali o a uno psicologo, accompagnandola con una telefonata o personalmente
- Considerare la peculiarità della materia trattata prima di valutare ipotesi conciliative

ATTENZIONE

- Non minimizzare la situazione di pericolo che la donna racconta, dimostrare invece di prendere in considerazione le sue dichiarazioni. Occorre rassicurarla, anche dichiarandole esplicitamente che le si riconosce la sua credibilità: **io le credo!**
- Evitare la ri-vittimizzazione: non esprimere giudizi, accuse, rimproveri
- Se la donna si era già rivolta precedentemente alle Forze dell'Ordine e la denuncia/querela risulta debole o carente, si provveda immediatamente a rinnovarla con atto "integrativo" più circostanziato

Inserire a fine denuncia, prima della firma, la seguente frase:

Tanto premesso la sottoscritta, come sopra identificata, denuncia i sopra esposti fatti e **propone querela** nei confronti di.....e di ogni altra persona dovesse essere ritenuta responsabile dei reati di cui all'articoloed ogni altro reato ravvisato dall'A.G. **Chiede** la condanna del colpevole e si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. **Si oppone** fin d'ora alla emissione di Decreto penale di condanna a carico delle persone ritenute responsabili ai sensi dell'art. 459 del c.p.p.. **Chiede** inoltre di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e/o proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p.

F.2 - INFORMAZIONI UTILI DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL COLLOQUIO

Sulla parte offesa e sul presunto reo

- **Dati anagrafici:** cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, cittadinanza
- **Stato civile/convivenza di fatto**
- **Se coniugata/o:** dove hanno contratto matrimonio e, se l'hanno contratto all'estero, se è trascritto nei registri di stato civile italiani
- **Documento di riconoscimento** (se non è possibile fare l'identificazione spiegarne i motivi) e Codice Fiscale ove presente e/o tessera sanitaria
- **Composizione del nucleo familiare:** precisazione dell'età dei figli; riferire se tutti i famigliari coabitano di fatto (se hanno lasciato la casa, si chiederà se rientrano periodicamente e con quale frequenza)
- **Residenza e domicilio:** se diverso dalla residenza
- **Se straniera/o:** specificare se parla bene l'italiano o se necessita di un mediatore culturale
- Presenza di comportamenti violenti o aggressivi in **precedenti relazioni:** se sì, specificare
- Se è in **contatto o in carico al servizio sociale:** se sì, specificare quale e perché
- Sospensione o decadenza della **potestà genitoriale**
- **Precedenti contatti con A.G.:** se sì, indicare quale e perché
- **Sono state emesse misure cautelari e/o ordini di protezione?** Se sì, quali? Indicare se sono state mai denunciate violazioni
- **Problemi di salute:** ad esempio invalidità (se sì, specificare), anoressia, bulimia, disagi mentali (se sì, indicare se è in cura psicologica/psichiatrica e dove)
- **Presenza di dipendenze:** alcool, gioco, stupefacenti, uso abituale di psicofarmaci
- **Separazione/divorzio/modifiche in corso** (consensuale, giudiziale) o determinazione del regime di affidamento dei figli minori in caso di ex conviventi
- **Valutazione di eventuali controversie giudiziali in corso** con coniuge/convivente
- **Rapporto con il presunto reo:** coniuge, ex coniuge, fidanzato, ex fidanzato, ecc.
- **Stato di gravidanza:** se sì, chiedere se c'è un contatto con un consultorio/medico
- **Condizione economica:** precisare in che modo il coniuge/convivente provvede agli obblighi di mantenimento
- **Precedenti denunce:** indicare quando, dove e perché (anche del presunto reo. In tali casi chiedere il nominativo del legale)
- **Presenza di remissione di querele:** specificare il perché

Sezione F – Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza (maltrattamenti, lesioni e/o percosse, violenza sessuale, stalking, violenza assistita)

Per ogni minore coinvolto

- Generalità madre, padre, fratelli, sorelle (stesse informazioni del precedente punto)
- Scuola frequentata
- Attività extra scolastiche
- Altre persone in grado di riferire sul pregiudizio
- Rapporto con presunto reo
- Problemi di salute, ad esempio: invalidità (se sì, specificare), anoressia, bulimia, disagi mentali (se sì, indicare se è in cura psicologica/psichiatrica e dove)

ATTENZIONE

Se il genitore/parente maltrattante non è convivente, indicare

- **Cadenza e luogo** incontri (7gg, 15gg, mese)
- **Data** prossimo incontro
- Incontri regolati da **accordo informale** fra le parti o incontri regolati dall'Autorità Giudiziaria
- **Eventuali contatti** o presa in carico al servizio sociale (se sì, specificare quale e perché)

Se il minore è presunta vittima di violenza sessuale, maltrattamento, violenza psicologica, violenza assistita, specificare

- **Motivi e circostanze**
- **La reazione:** ha pianto, ha chiesto aiuto a terzi, vicini, ecc., si è nascosto, si è spaventato, ha preso le difese di qualcuno...
- Se **ha parlato con qualcuno:** insegnanti, amici, vicini, parenti, operatori sociali, psicologo...

Per le violenze fisiche

Indicare

- **Le modalità:** schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi
- **In quali parti del corpo** è stata attinta
- Se abbia riportato **lesioni** e di che tipo: ustioni, fratture, ecc...
- Se dalle lesioni ne sia derivata una **malattia:** se sì, specificare natura e durata
- Eventuale **ricorso a sanitari** (in caso negativo, specificare la motivazione; in caso positivo, specificare se abbia riferito ai sanitari sulla effettiva causa delle lesioni)
- Se le lesioni abbiano comportato una eventuale **assenza dal lavoro**
- L'eventuale **giustificazione** delle ragioni per le quali, a suo tempo, ai sanitari è stato riferito che le lesioni erano accidentali
- Se si sia rivolta al **medico curante** o se questi abbia comunque visto le lesioni in occasioni di visite

Sezione F – Indicazioni per la redazione della denuncia/querela e audizione della persona che subisce violenza (maltrattamenti, lesioni e/o percosse, violenza sessuale, stalking, violenza assistita)

- Se i **figli o altre persone** siano stati **presenti** agli episodi o se abbiano successivamente visto le lesioni o abbiano ricevuto le sue confidenze sulle violenze subite
- **Dove** sono state commesse le violenze: abitazione, in casa di terzi o in luogo pubblico
- **Datazione degli episodi:** in caso di condotte reiterate, protrattesi per lungo periodo, la datazione sarà inevitabilmente approssimativa; la datazione diventa più significativa in occasioni di episodi particolari, che si distinguono dagli altri seriali ¹³
- **Durata degli episodi**, loro frequenza e differenze (per comprendere se le violenze erano seriali, per modalità o frequenza o se gli episodi, anche se frequenti, erano tra loro diversificati per modalità ed intensità)
- **Indicare** quali sono stati, secondo la denunciante, i **motivi scatenanti la violenza:** ad esempio, se scatenata dall'utilizzo di sostanze
- **Indicare** se alla violenza sulla persona si è accompagnata anche una **violenza su animali, sull'arredo di casa o su altri oggetti** presenti nell'abitazione¹⁴
- **Indicare** se la denunciante attribuisce la condotta violenta a **condizioni di alterazione psicofisica del coniuge/convivente** (alcolismo, assunzione di farmaci, assunzioni di stupefacenti, disturbi psichici o altre malattie); chiedere di fornire dettagli sulle sostanze assunte, sulle condizioni psicofisiche, sul fatto che il presunto reo sia stato o sia in cura o sia seguito da qualche servizio territoriale o da medici privati.

Per le violenze psicologiche

- **acquisire informazioni** sui rapporti familiari, per verificare se vi siano eventuali situazioni da approfondire (denigrazione delle opinioni, delle azioni, della persona, squalifica agli occhi dei figli, di altri famigliari o di terzi, introduzione di partners sessuali in ambito domestico, inviti a ritrattare precedenti accuse, limitazioni nella libertà di locomozione, controlli sulle sue comunicazioni telefoniche, epistolari o informatiche, controlli sull'abbigliamento, limiti imposti alle sue frequentazioni, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative, sociali etc.) ¹⁵

¹³ Se la denunciante riferisce di violenze seriali e con modalità ripetitive, i dettagli sulle condotte potranno essere forniti rispetto alla condotta tipica: ad esempio, ove la donna riferisca che il marito la picchia abitualmente, con frequenza anche infrasettimanale, le si chiederà di descrivere le modalità e se siano sempre le stesse (rispetto a luoghi, mezzi, parti del corpo attinte, durata, intensità, ecc.). Nel caso la donna indichi modalità diverse ("a volte si limita ad uno schiaffo; altre volte mi lancia contro degli oggetti, mi calcia, mi trascina per i capelli", ecc.), le si chiederà di approfondire le differenti modalità, frequenza e contestualizzazione delle condotte più gravi.


¹⁴ Si chiederà di fornire dettagli sulle condotte

¹⁵ Se dal racconto si comprende che vi sono situazioni di violenza psicologica finalizzata all'umiliazione e alla denigrazione della denunciante, è opportuno che i fatti siano illustrati nel dettaglio indicando le persone che sono state eventualmente presenti o che ne siano venute a conoscenza a seguito di confidenze

Sezione G

Indicazioni per le situazioni in emergenza

G.1 - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PRESUNTO AUTORE DEL REATO anche ai fini dell' art. 274 c.p.p.



C'E' PERICOLO



**è utile eseguire
la valutazione della pericolosità e
del rischio di reiterazione del reato**

Cosa fare in situazione di pericolo



NOTA

Il provvedimento ex art. 403 c.c. è di competenza della Pubblica Autorità e deve essere adottato, nel caso in cui ci sia pericolo o inadeguatezza di vita per il minore e in ogni caso di allontanamento del medesimo (casa protetta o presso parenti/conoscenti) dai genitori o da chi ne fa le veci

Per i provvedimenti in situazioni in emergenza
cfr. Sezione G

Per le indicazioni
per la redazione della denuncia/querela
cfr. Sezione F

**ELEMENTI - FATTORI OGGETTIVI - FINALIZZATI A VALUTARE IL
RISCHIO DI PERICOLOSITÀ E REITERAZIONE DEL PRESUNTO
AUTORE DEL REATO anche ai fini dell'art. 274 c.p.p**

a) modalità e circostanze del fatto	numero episodi			
	momento della denuncia	ultimo mese	ultimo anno	precedenti all'ultimo anno
afferrare alla gola				
apostamenti				
danneggiamenti				
diffamazioni				
gravi aggressioni fisiche v/so la vittima				
incendi				
ingiurie				
inseguimenti				
minacce				
minacce con armi/coltelli/armi improprie				
minacce di morte				
possesso di armi/coltelli/armi improprie				
agire sotto effetto di alcool o stupefacenti				
uso di armi/coltelli/armi improprie				
violenza privata				
violenza sessuale				
b) personalità presunto autore del reato	numero episodi			
	momento della denuncia	ultimo mese	ultimo anno	precedenti all'ultimo anno
alcolista/assuntore di stupefacenti				
altre richieste/interventi 118/F.F.O.O.				
aumento brutalità condotte violente				
aumento frequenza condotte violente				
condizioni attuali indagato (situazione economica/lavorativa, altri elementi di stress)				
disordine personalità con ira/impulsività e/o instabilità comportamentale				
gravi aggressioni fisiche verso terzi				
litigiosità verso terzi				
maltrattamenti ad animali				
maltrattamenti a terzi				
maltrattamenti nel contesto familiare ad altri oltre la parte offesa				
minimizzazione o negazione condotta violenta				
misure cautelari in corso di validazione				
precedenti penali				
problemi psichiatrici				
serie intenzioni suicide (intenzione persistente, precedenti tentativi non riusciti)				
violazione pregressa misure cautelari o interdittive				
violenza verso terzi				

vulnerabilità della vittima: fattori oggettivi	SI/NO	vulnerabilità della vittima: fattori oggettivi	SI/NO
abuso alcool		handicap psichici o fisici	
accesso ai servizi impedito dall'abusante		isolamento	
assunzione di sostanze stupefacenti		non conoscenza dei propri diritti	
condizionamenti famigliari		poca conoscenza della lingua italiana	
dipendenza economica		preoccupazioni relative ai figli	
grave stress/depressione		scarso sostegno sociale/amicale /familiare	

G.2 - ISTANZA PER OTTENERE L'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA

Esporre dettagliatamente i fatti - descrivere condotte e azioni - circostanziare le istanze di ordini di protezione o di allontanamento al fine di consentire al Giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per emettere il richiesto provvedimento possibilmente inaudita altera parte.

ATTENZIONE

In penale, ma soprattutto in civile, prestare attenzione a quei fatti che potrebbero essere procedibili d'ufficio (questo nei casi in cui la donna non abbia voglia di denunciare)

Fin dal primo momento, **corredare l'istanza della documentazione** a supporto (certificati medici, relazioni, testimonianze scritte, ecc.)

Segnalare eventuali interventi precedenti delle Forze di Polizia, indicando il giorno e l'ora dell'intervento

Per evitare aspetti problematici al momento dell'esecuzione, chiedere che il **provvedimento** del Giudice Civile sia confezionato in modo da **contenere espressamente la possibilità di avvalersi della forza pubblica**

Notiziare le Forze dell'Ordine e la Polizia Giudiziaria sull'ordine di protezione adottato dal Giudice Civile

G.3 - RACCOLTA VIRTUOSA DEGLI ELEMENTI PROBATORI

- **Verificare** che le Forze dell'Ordine - prima di giungere sul posto, o appena giunte - abbiano raccolto il **maggior numero di informazioni possibili**: precedenti penali, possesso di armi e precedenti interventi delle Forze di Polizia
- **Esigere** che le Forze dell'Ordine procedano alla **messa in sicurezza** delle persone presenti in casa; se ci sono minori, essi devono essere collocati temporaneamente in uno spazio protetto, concordato con la madre (ad es. vicini di casa o parenti affidabili), valutare l'opportunità di un allontanamento immediato della vittima, con collocamento presso una comunità protetta

- **Esigere** che le Forze dell'Ordine **sentano la vittima separatamente dall'aggressore**, raccogliendo tutti gli elementi di possibile riscontro (documentazione medica relativa a precedenti lesioni o elementi per accertare precedenti accessi al Pronto Soccorso, testimonianze di persone a conoscenza dei fatti antecedenti e, se possibile, fotografare la vittima)
- **Opporsi** a che le Forze dell'Ordine tentino di effettuare **mediazione** tra le parti
- Per le donne straniere, **utilizzare i servizi di mediazione culturale** e di interpretariato esistenti sul territorio
- **Evitare** che l'attività di interprete sia svolta da amici della parte offesa
- **Esigere** che, prima di riportare la risposta, sia annotata sempre anche la domanda specifica posta a chiarimento
- Verificare che le Forze dell'Ordine abbiano **raccolto tutti i numeri di telefono utili alle indagini** (vittima, aggressore, testimoni) ed effettuino un sopralluogo sullo stato delle persone presenti e dei locali, annotando e, se possibile, fotografando le condizioni in cui si presentano (abiti strappati e persone che piangono o sono visibilmente scosse, oggetti danneggiati, mobili rovesciati, pareti imbrattate, etc.)
- **Accertare** che abbiano **fotografato le lesioni** eventualmente presenti sul corpo della vittima, previo consenso, e accompagnarla presso un Pronto Soccorso per far refertare le suddette lesioni
- **Controllare** che i **verbali** degli atti di indagine siano **dettagliati, circostanziati** e redatti in prospettiva dell'assunzione della prova in fase dibattimentale

G.4 - INCIDENTE PROBATORIO

NEI REATI DI MALTRATTAMENTI E DI STALKING

L'utilizzo dello strumento **dell'incidente probatorio** deve essere valutato con attenzione, caso per caso.

Alcune circostanze lo rendono particolarmente utile (ad esempio significativa fragilità della vittima, elevato rischio di ritrattazione, altri motivi ...).

Se ritenuto opportuno sarà lo stesso legale della parte offesa a formulare richiesta formale o informale al Pubblico Ministero affinché si attivi con il Giudice per le Indagini Preliminari.

Vantaggi dell'incidente probatorio

- Consente l'audizione del persona offesa entro 6 mesi (tempo di durata massima delle indagini preliminari in tale reato, salvo richiesta di proroghe)
- Evita il rischio di ritrattazione, frequente in questo tipo di reato
- Evita processi di rimozione o di dimenticanza
- Può incentivare la scelta da parte dei difensori degli indagati di optare per la celebrazione di riti alternativi al dibattimento (quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento)
- Una volta effettuato, consente l'inizio di un percorso terapeutico senza prestare il fianco ad eventuali eccezioni dei difensori dell'indagato
- Una volta effettuato, consente l'utilizzo in sede di recupero psicologico anche di strumenti di rimozione del trauma e non solamente di strumenti di contenimento dello stesso, gli unici viceversa utilizzabili prima dell'audizione della vittima
- E' rispettoso del diritto della vittima alla corretta e tempestiva acquisizione della prova, che dovrebbe essere assunta con particolari cautele che tutelino il suo diritto alla salute psichica, con particolari modalità di protezione, consentendo la partecipazione di persone di fiducia (vedi modifiche Lanzarote)

Sezione H

Riti Speciali

PATTEGGIAMENTO

Si auspica un maggior coinvolgimento della persona offesa nella definizione del procedimento con il rito del patteggiamento. In particolare, sarebbe opportuno che la persona offesa potesse interloquire con la Procura, anche al fine di orientare il consenso alla definizione del procedimento. La sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno sono profili di evidente interesse per le parti in gioco. La Procura, nell'esprimere il proprio consenso, dovrebbe considerare, valorizzandole, le esigenze concrete della vittima in relazione a tali aspetti.

E' opportuno che sia comunicata alla persona offesa l'eventuale richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato (per consentirle di interloquire) o che l'avvocato si attivi presso il PM per acquisire tale elemento.

GIUDIZIO IMMEDIATO

La richiesta di incidente probatorio dovrebbe essere incentivata anche nei procedimenti ove la Procura ritenga di chiedere il giudizio immediato (previsto qualora la prova sia evidente e la persona sottoposta alle indagini sia già stata interrogata). Tale strumento probatorio può adeguatamente valorizzare il giudizio immediato; rende ancora più rapida, immediata ed efficace la definizione del procedimento, evitando di procrastinare l'audizione della vittima nel contraddittorio delle parti in sede dibattimentale.

GIUDIZIO ABBREVIATO

La scelta del giudizio abbreviato è rimessa interamente alla valutazione dell'imputato, ma è evidente che tale scelta potrebbe essere vantaggiosa per la vittima nei casi in cui si reputi opportuno evitare l'esposizione al danno di un nuovo esame (cosiddetta vittimizzazione secondaria).

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nel nostro ordinamento i casi di rapida definizione (ad esempio, la cosiddetta microcriminalità) vengono trattati con giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza (o quasi flagranza). Il reato di cui all'art. 572 c.p. per sua natura non può trovare una "rapida definizione" ("salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini") e non può dunque essere trattato nell'ambito del giudizio direttissimo.

Sezione I

Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti

Legge Regionale 17 marzo 2008 n. 11 e

*Regolamento Regionale pubblicato su Bollettino
Ufficiale n. 09 del 5/03/2009*

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

1. FINALITÀ

- 1a) Sostenere le donne vittime di ogni forma di violenza
- 1b) Garantire a tutte le donne vittime - direttamente o indirettamente – il diritto al patrocinio legale

2. OBIETTIVI

- 2a) Sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte
- 2b) Coprire le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nello specifico elenco previsto dall'art. 3 L.R. 11/2008

3. CHI PUO' ACCEDERE AL FONDO

Donne vittime di violenza che:

- abbiano un'età superiore ai 18 anni e siano residenti in Piemonte
- intendono avviare un'azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a partire dal 4 aprile 2008
- abbiano un reddito superiore al triplo di quanto previsto dal patrocinio a spese dello Stato

ATTENZIONE

- Si considera solo il reddito della donna
- Se la capacità della donna è limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita tutela legale
- Se le donne rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere solo per le spese che non vi rientrano.

4. PER QUALI REATI

Al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito:

Violenza sessuale - Maltrattamenti fisici e psicologici - Fenomeni di persecuzione - Abusi e Minacce - Molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare

5. COME PRESENTARE DOMANDA

La donna per poter accedere al fondo deve:

- scegliere un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'art. 3 L.R. 11/2008
- recarsi presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine e presentare la domanda di accesso al fondo utilizzando apposito modello predisposto

6. COM'E' VALUTATA LA DOMANDA

- 6a) La domanda è trasmessa dal Consiglio dell'Ordine (corredata di parere) a Finpiemonte
- 6b) Finpiemonte comunica le sue decisioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta
- 6c) In caso di diniego è possibile il ricorso alla Commissione paritetica (di cui all'art. 5 del Regolamento) entro 10 giorni dal ricevimento del diniego
- 6d) La Commissione paritetica si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso

7. COM'E' EROGATO IL CONTRIBUTO

- 7a) L'erogazione avviene al termine di ciascuna fase processuale, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione
- 7b) La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa a Finpiemonte e deve essere corredata:
 - da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine
 - di tutta la documentazione necessaria

La richiesta di liquidazione avviene solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero delle somme eventualmente statuite a favore della vittima

8. OBBLIGO PER AVVOCATI

- 8a) Per quanto riguarda la definizione del compenso, gli avvocati sono tenuti ad applicare i valori minimi del tariffario forense
- 8b) Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro
- 8c) Gli avvocati sono tenuti a informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice

9. CONTROLLI

- 9a) L'ente gestore può in qualunque momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare modifiche sulle pratiche ammesse al contributo, anche in merito al recupero delle somme a favore della vittima

10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO

- 10a) L'ente gestore può in qualunque momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare modifiche sulle pratiche ammesse al contributo, anche in merito al recupero delle somme a favore della vittima
- 10b) Nel caso di recupero effettivo da parte della vittime delle somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine
- 10c) Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite
- 10d) Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione
- 10e) Contro le decisioni dell'Ente gestore è possibile ricorrere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso

11. RISOLUZIONE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

- 11a) Le controversie relative all'applicazione del Regolamento ed ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti individuati dall'art. 5 del Regolamento

APPENDICE NORMATIVA

CODICE PENALE

Articolo 414-bis c.p.: Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Articolo 416 c.p.: Associazione per delinquere

- I. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
- II. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- III. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- IV. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- V. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- VI. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
- VII. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

Articolo 544-bis c.p.: Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue

caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Articolo 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Articolo 571 c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 572 c.p.: Maltrattamenti contro famigliari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 571 del c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

n.b.

secondo la Corte di Cassazione deve intendersi come famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, anche senza la necessità della convivenza e della coabitazione.

Articolo 575 c.p.: Omicidio (cfr. artt. 576 c.p., 56 c.p.)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Articolo 576 c.p.: Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;
 - 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 - 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 - 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

Articolo 577c.p.: Altre circostanze aggravanti (in relazione all'art. 575 c.p.)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero di un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di una delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art.61
(cfr. art.61: 1. l'aver agito per motivi abietti o futili
4. l'aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone)

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Articolo 580 c.p.: Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente:

- 1) *contro una persona minore degli anni diciotto;*
- 2) *contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.*

Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Articolo 581 c.p.: Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Articolo 582 c.p.: Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 583 c.p.: Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta gg.;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Articolo 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- I. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
- II. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
- III. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno
- IV. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Articolo 583-ter c.p. - Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Articolo 594 c.p.: Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Articolo 595 c.p.: Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Articolo 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 600-bis c.p.: Prostituzione minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600-ter c.p.: Pornografia minorile

- I. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 - 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
 - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- II. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
- III. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
- IV. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
- V. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
- VI. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-sexies c.p.: Circostanze aggravanti e attenuanti. Abrogato

Articolo 600-septies c.p.: Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la

confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Articolo 600-septies 1 c.p.: Circostanza attenuante

La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Articolo 600-septies 2 c.p.: Pene accessorie

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Articolo 601 c.p.: Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla

persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 602-bis c.p.: Pene accessorie. Abrogato

Articolo 602-ter c.p.: Circostanze aggravanti

- 1) La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
 - a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 - b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 - c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
- 2) Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 602-quater: Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Articolo 605 c.p.: Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Articolo 604 c.p.: Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 609-bis c.p.: Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-ter c.p.: Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5-bis) La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quater c.p.: Atti sessuali con minorenne

- I. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 1. non ha compiuto gli anni quattordici;
 2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
- II. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
- III. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
- IV. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
- V. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies c.p.: Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-sexies c.p.: Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Articolo 609-septies c.p.: Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

Articolo 609-octies c.p.: Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-nonies c.p.: Pene accessorie ed altri effetti penali

- I. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
 - 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
 - 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 - 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 - 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
- II. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
- III. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo:
 - 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater,
 - 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
 - 1) di tenere l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 - 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 - 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Articolo 609-decies c.p.: Comunicazione al tribunale per i minorenni

- I. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
- II. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
- III. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
- IV. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 609-undecies c.p.: Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 610 c.p.: Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Articolo 612 c.p.: Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

.....omissis.

Articolo 612-bis c.p.: Atti persecutori (art. 7 L. 38/09)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 614 c.p.: Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Articolo 615-bis c.p.: Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa

.....omissis.....

Articolo 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

.....omissis.....

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 616 c.p.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Articolo 617 c.p.: Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-bis c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 618 c.p.: Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 629 c.p.: Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (cfr. art. 628, rapina).

Articolo 635 c.p.: Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;

..... omissis.....

Articolo 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

.....omissis.....

Articolo 639 c.p.: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Articolo 643 c.p.: Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Articolo 646 c.p.: Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 .

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre -omissis- taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Articolo 649 c.p.: Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Articolo 660 c.p.: Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Articolo 727 c.p.: Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Articolo 731 c.p.: Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 51 c.p.p.: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
 - a. nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
 - b. nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
- 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
- 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Articolo 272 c.p.p.: Limitazioni alle libertà della persona

Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 273 c.p.p.: Condizioni generali di applicabilità delle misure

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
- 1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Articolo 274 c.p.p.: Esigenze cautelari

Le misure cautelari sono disposte:

- a. quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
- b. quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
- c. quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Articolo 275 c.p.p.: Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

- 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
- 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
- 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.
- 4.-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
- 4.-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4.-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4.-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Articolo 276 c.p.p.: Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1.-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1.-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Articolo 278 c.p.p.: Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. [Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo.] (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, D.L. 1 marzo 1991, n. 60.

Articolo 279 c.p.p.: Giudice competente

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Articolo 280 c.p.p.: Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

Articolo 281 c.p.p.: Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
 2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
- 2-bis Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.

Articolo 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Articolo 282-bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare - Art.1 l. n.154/2001

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo

che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1.
5. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

Articolo 282-ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Articolo 9 l. n.38/2009

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
3. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
4. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

5. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Articolo 282-quater c.p.p.: Obblighi di comunicazione - Articolo 9 l. n.38/2009

I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Articolo 283 c.p.p.: Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicinioro ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Articolo 284 c.p.p.: Arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
- 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Articolo. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

Articolo 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Articolo 287 c.p.p.: Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.

Articolo 288 c.p.p.: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Articolo 289 c.p.p.: Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Articolo 290 c.p.p.: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Articolo 351 c.p.p.: Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

- 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto
- 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Articolo 362 c.p.p.: Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
- 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Articolo 380 c.p.p.: Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
 - c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
 - d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative

- turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
- d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
- d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
- e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Articolo 381 c.p.p.: Arresto facoltativo in flagranza

- 1) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- 2) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
 - a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 c.p.;
 - b) (omissis)
 - c) violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del c.p.;
 - d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, previsti dagli articoli 443 e 444 del c.p.;
 - e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 609-quinquies del c.p.;
 - f) lesioni personali prevista dall'art. 582 del c.p.;
 - g) furto previsto dall'articolo 624 c.p.;
 - h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del c.p.;
 - i) truffa prevista dall'articolo 640 c.p.;
 - l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 c.p.;
 - m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge del 18 aprile 1975 n°110.
- 3) Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
- 4) Nelle ipotesi previste dal presente articolo, si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
- 4-bis) Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni, o il rifiuto di fornirle.

Articolo 391-bis c.p.p.: Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
 - a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
 - b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
 - c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
 - d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
 - e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
 - f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
- 5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Articolo 392 c.p.p.: Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
 - a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
 - b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
 - c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
 - d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
 - e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
 - f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
 - g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
- 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,

600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.

Articolo 398 c.p.p.: Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
 - a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
 - b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
 - c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata, con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
- 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
- 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio,

quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Articolo 407 c.p.p.: Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
 - a) i delitti appresso indicati:
 - 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

- 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Articolo 444 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
- 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta

Articolo 498, c 4-ter c.p.p. (modif. da Art. 9 l. n. 38/2009 - riguarda esame testimoniale con vetro specchio)

Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

NEL CODICE CIVILE

Articolo 2 Legge n. 154/2001 e Articolo 342-bis c.c.: Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, *(qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio- ora soppresso)*, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Articolo 342-ter c.c.: Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno (Decreto Legge n. 11/2009) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

LEGGI

Legge n. 38/2009 - Articolo 2 (riguarda la custodia cautelare in carcere)

Al codice di procedura penale (c.p.p.) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275 (Criteri di scelta delle misure cautelari personali), comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale,»;
- a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».

Legge n. 38/09 - Articolo 4: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in materia di spese di giustizia

Articolo 76, comma 4-ter «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Legge n. 38/09 - Articolo 8: Ammonimento

- a. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
- b. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
- c. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
- d. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito (ai sensi del presente articolo).

Legge n. 38/09 - Articolo 11: Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Legge n. 38/09 - Articolo 12: Numero verde

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Legge n. 154/2001 - Articolo 5: Pericolo determinato da altri familiari

Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Legge n. 194/78 - Articolo 17: Reato in materia d'interruzione della gravidanza

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Legge n. 194/78 - Articolo 18: Reato in materia d'interruzione della gravidanza

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Legge n. 194/78 - Articolo 19: Reato in materia d'interruzione della gravidanza

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

- Convenzione di Istanbul - 11 maggio 2011
- “La violenza contro le donne: un potente fattore di rischio per la salute” (progetto “Una salute a misura di donna dell’ASL Napoli1)
- Violenza Domestica. Intervento a cura di Graciela Marchueta (medico psicoterapeuta)
- Schede informative violenza domestica a cura dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU (www.parita-svizzera.ch)
- No alla violenza – Memorandum delle buone prassi (progetto Action a cura di Donne & Futuro)
- Protocollo per la gestione dei casi di violenza sessuale in pronto soccorso a cura dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di TORINO
- Protocollo per la gestione dei casi di violenza interpersonale in pronto soccorso a cura dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di TORINO
- Procedura per la gestione dei casi di violenza sessuale e domestica sull’adulto e di abuso e maltrattamenti sul minore a cura della Direzione Sanitaria P.O. Martini
- Serra, P. La Sopraffazione Fisica nella Relazione di Coppia: il potere morale dell’aggressore, a cura di M. Andolfi La crisi nella coppia, Raffaello Cortina, pp. 227-247, Milano 1999.
- Walker, L., Abused Women and Survivor Therapy, American Psychological Association, Washington D.C. 1996.
- Walker, L., How battering happens and how to stop it. In Doona Moore (comp.) Battered Women, Sage, Beverly Hills, CA, 1979.
- Walker, L., The Battered Women. Harper and Row, New York 1979.
- Testimoni di violenza - vittime non viste, vittime dimenticate a cura della Dottoressa Giuditta Anna Saba, psicologa, psicoterapeuta.
- “Dai maltrattamenti all’omicidio, valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio” a cura della dott.ssa Anna Costanza Baldry, ed. Franco Angeli, 2008
- Progetto della Città di Torino “Polizia giudiziaria in rete – Care & Investigation”
- Ancona Protocollo fasce deboli 2011
- Se credi i essere vittima di violenze...rompi il silenzio (Procura di Pinerolo, istituzioni e enti del territorio)
- Italia Legge 01102012 n 172 Ratifica Convenzione COE Lanzarote protezione bambini contro sfruttamento e abusi sessuali.
- Italia Raccolta materiali normativi a cura di Milli Virgilio.
- Piemonte L.R. 11/2008 Fondo di solidarietà

Stampato su carta ecologica certificata

